



- main sponsor -  
BANCA POPOLARE  
del CASSINATE

# Per **crescere** ho bisogno della tua **mano**

Affido familiare, una scelta d'Amore

**14** Novembre  
conferenza stampa  
**ore 11** sala restagno

[cassinossociale.it](http://cassinossociale.it)



[Cos'è l'affido](#) | [Chi può essere affidato](#) | [Durata dell'affido](#) | [I requisiti degli affidatari](#) | [Come diventare famiglia affidataria](#) | [Diritti e doveri degli affidatari](#) | [La famiglia d'origine](#) | [Contatti](#)

## ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER FAMIGLIE AFFIDATARIE:

- [Compila il modulo on line](#)
- [Oppure scarica il pdf da stampare, compilare e consegnare presso gli uffici](#)

## Cos'è l'affidamento familiare

L'affidamento familiare è un sostegno prezioso offerto ad un minore che deve essere temporaneamente allontanato dalla sua famiglia di origine:

- per difficoltà temporanee dei genitori o per loro gravi malattie o ricovero
- per morte di uno o di entrambi i genitori
- per disgregazione del nucleo familiare (separazione, carcerazione ...)
- per problemi di diverso genere (di conflitto familiare, di incapacità educativa ...)

E' realizzato e sostenuto dai Servizi Sociali del Comune di Cassino nell'interesse del bambino, affinché quest'ultimo possa trovare in un'altra famiglia l'affetto e le attenzioni che i suoi genitori non sono temporaneamente in grado di dargli.

Permette al bambino o all'adolescente di essere inserito, per un certo periodo di tempo (che può durare qualche mese ma anche degli anni), in un altro nucleo familiare idoneo ad offrire adeguate risposte alle sue necessità affettive oltre che di educazione, istruzione, accudimento e tutela.

Si tratta pertanto di un'accoglienza che può permettere di costruire legami forti a livello affettivo ed educativo, che aiutino il minore a crescere, affinché sia in grado - nel separarsi - di percorrere la sua strada nella vita.

Con l'affidamento il minore mantiene i rapporti con i genitori di origine ai quali si affiancano gli affidatari.

## **Chi può essere affidato**

### **A chi si rivolge**

A tutti i minori che ne hanno bisogno, dalla nascita alla maggiore età.

Le fasce d'età sono le seguenti:

- neonati (0-3 anni)
- fanciulli (4-10 anni)
- adolescenti (11-18 anni)

La fascia di età si protrae dunque da zero anni fino alle soglie della maggiore età e se necessario fino ai 21 anni, laddove sia previsto per questa evenienza un apposito progetto di autonomia che ne favorisca il successivo ingresso nella vita sociale a pieno titolo.

Si tratta di bambini che frequentano l'asilo nido, la scuola materna o elementare oppure di ragazzi che frequentano le medie e le superiori.

Possono godere di ottima salute o avere problemi e disabilità più o meno gravi.

Essi provengono da famiglie in difficoltà, temporaneamente non in grado di occuparsi delle loro necessità materiali e/o affettive. Avere una famiglia su cui poter contare è importante per tutti i bambini e a maggior ragione quando ci sono delle difficoltà personali e familiari da affrontare.

Ai sensi dell'art.4 della legge 184/1983 s.m.i. e ai fini della validità dell'affido, deve essere obbligatoriamente sentito il minore che ha compiuto i 12 anni e anche il minore di età

inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

### **Minori Stranieri**

Anche al minore figlio di stranieri, che si trovi sul nostro territorio nazionale, si applica la legge italiana in materia di adozione, affidamento e provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Il minore che appartiene ad un'etnia diversa da quella italiana va accettato nel rispetto della sua cultura e tradizione di origine (quella religiosa, ad esempio) e delle abitudini della famiglia di provenienza; tema questo che, del resto, vale più in generale per qualunque minore ospite di una famiglia affidataria.

Egli imparerà a sua volta ad accettare e integrare le regole e lo stile di vita della famiglia che lo accoglie.

A lui vanno dedicate attenzione, cura, rispetto, nella consapevolezza che si sta costruendo un'occasione importante per il suo futuro, tenendo conto che il distacco più o meno prolungato dalla sua famiglia di origine può costituire occasione di sofferenza e di disorientamento.

### **Minori portatori di handicap**

Se il rispetto e la dedizione sono così importanti per l'accoglienza di ogni minore straniero, ancora più particolare dovrà essere l'attenzione e la cura riservata al minore portatore di handicap, la cui permanenza nella famiglia affidataria, specie se di tipo residenziale, potrebbe protrarsi a lungo (cosa per altro possibile anche per altri tipi di affido).

### **La durata dell'affido**

L'art. 4 della legge 184/183 prevedeva che la durata del provvedimento di affido non dovesse superare i 24 mesi dalla data della sua emissione da parte del Tribunale per i Minorenni. L'attuale disciplina legislativa non pregiudica tuttavia la possibilità di disporre affidamenti anche a lungo termine: la durata massima di due anni è stata prevista dal legislatore per gli affidamenti consensuali, ma essi possono essere prorogati, *"nell'interesse del minore"*, dal Tribunale per i Minorenni (art.4, commi 5° e 6°, legge 149/2001).

La decisione di concludere l'affido familiare spetta agli operatori responsabili del caso, che predisporranno la relazione di chiusura da inviare all'Autorità competente.

Come già accennato il Servizio Sociale del Comune di Cassino può garantire la prosecuzione

delle prestazioni sociali nei confronti dell'affidato che ha raggiunto la maggiore età fino al compimento del 21° anno, qualora questi non abbia acquisito una sufficiente autonomia economica e sociale.

## **Gli affidatari - I requisiti**

I cittadini che danno la loro disponibilità alle istituzioni ad accogliere un minore in affidamento familiare possono essere:

- coppie sposate, con o senza figli
- coppie non sposate, con o senza figli
- persone singole (single)

Non sono previsti limiti di età e neppure è prevista una differenza di età minima o massima tra gli affidatari e il minore affidato.

Non si ricercano famiglie eccezionali, quanto piuttosto consapevoli della scelta.

In famiglia la decisione di dare la disponibilità all'affido va condivisa da tutti i componenti: coniuge, figli (se ci sono) e nonni, soprattutto se conviventi. Non è cioè consigliabile lasciarsi trascinare in questa esperienza per "accontentare" l'altro coniuge; i risultati possono essere negativi anzitutto per il minore affidato, costretto dalle circostanze a cambiare famiglia e ambiente, ma anche per la famiglia affidataria.

## **Come diventare famiglia affidataria**

### ***Conoscenza e valutazione, a chi rivolgersi***

Per dare la disponibilità ci si può rivolgere ai Servizi Sociali del Comune di Cassino. Da parte del Servizio verrà così attivato un percorso di conoscenza e valutazione della coppia o persona singola disponibile; in caso di valutazione favorevole e in attesa dell'abbinamento con un minore seguirà un percorso di formazione all'esperienza dell'affidamento. La fase di conoscenza e valutazione è costituita da una serie di incontri (da 3 a 6 colloqui più la visita domiciliare) organizzati dall'équipe affidamenti del Comune (assistenti sociali, educatori, psicologi). Come detto in precedenza nel caso di famiglia con figli è necessario il loro coinvolgimento nel percorso di conoscenza con modalità concordate insieme ai genitori e

compatibilmente con la loro età. Allo stesso modo gli operatori si preoccuperanno di coinvolgere gli adulti conviventi con gli aspiranti affidatari.

Il concetto di "compatibilità all'affido" per una famiglia, una coppia o una persona singola non vuole rappresentare un giudizio immodificabile nel tempo; richiama piuttosto la possibilità che le persone possano presentare o meno caratteristiche adeguate all'accoglienza di un minore in difficoltà, durante il ciclo vitale di quel particolare momento evolutivo che il nucleo o il singolo individuo presentano.

## **La formazione**

Nell'attesa dell'abbinamento, che può richiedere un tempo più o meno lungo e non facilmente quantificabile, gli aspiranti affidatari ritenuti idonei verranno inseriti in un percorso di formazione.

La formazione può essere effettuata prima, durante e dopo la fase della conoscenza e valutazione delle persone che vogliono accogliere. Questa fase deve essere condotta dall'assistente sociale e dallo psicologo e, dove presente, dall'educatore.

I conduttori devono aver cura di rendere consapevoli i partecipanti che la valutazione e la propria autovalutazione sono un processo protettivo indispensabile non solo per i minori che si vogliono aiutare, ma per i nuclei affidatari stessi. Si devono prevedere da 4 a 6 incontri a cadenza ravvicinata.

Gli obiettivi della formazione sono i seguenti:

- favorire negli affidatari la consapevolezza del proprio ruolo all'interno della rete dell'affido
- stimolare una riflessione critica sulle dinamiche emotivo-relazionali che si attivano negli affidatari durante il progetto di affido
- stimolare la visione del cambiamento che la famiglia affronterà durante il progetto di affido.

La formazione si attua preferibilmente in gruppo, in quanto contesto privilegiato che permette l'attivazione di dinamiche relazionali specifiche a ciascuno e favorisce lo scambio di punti di vista differenti. E' opportuno che il gruppo di formazione sia composto da persone allo stesso livello di esperienza rispetto all'affido. Si possono utilizzare le diverse tecniche di conduzione dei gruppi, con l'obiettivo di sollecitare l'emergere di contenuti di tipo emotivo. E' auspicabile l'utilizzo di strumenti diversi, quali ad esempio:

- la testimonianza di una famiglia affidataria
- la lettura di un progetto di affido
- la visione di filmati sull'argomento
- giochi di ruolo

## I diritti e i doveri degli affidatari

Gli affidatari sono dei volontari che hanno un ruolo importante nel progetto di affidamento. Non vanno considerati come utenti dei servizi: essi devono essere riconosciuti come interlocutori dagli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari, dai giudici minorili e, anche attraverso i gruppi e le associazioni cui aderiscono, dagli amministratori (sindaco, assessori, ecc). Ciò significa che gli affidatari sono soggetti attivi che devono essere preparati, valutati e supportati nello svolgimento dell'affido, ma anche ascoltati dagli operatori e dai giudici minorili prima di prendere decisioni significative sul bambino o sul ragazzo loro affidato: è con loro che lui vive.

In base all'articolo **5 comma 1** della legge 184/1983 s.m.i.:

*“L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 (n.d.r.: decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (n.d.r.: condotta del genitore pregiudizievole ai figli che può anche dar luogo a provvedimento del Giudice di allontanamento del minore) del Codice Civile. Qualora sia stato nominato un Tutore, l'affidatario tiene conto delle sue indicazioni osservando le prescrizioni stabilite dall'Autorità affidante.*

*In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.*

*L'affidatario dev'essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”*

## Il ruolo degli affidatari nel rapporto con la Scuola, la Sanità e l'Autorità Giudiziaria Minorile

Gli affidatari esercitano i poteri connessi alla potestà parentale. Pertanto:

- mantengono i rapporti con la scuola (ad esempio, la firma del diario, la giustificazione delle assenze, le autorizzazioni alle uscite, i colloqui con gli insegnanti, l'elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della scuola)

- provvedono alle cure ordinarie di carattere sanitario (malattie infettive, esami medici, ecc.), ad eccezione di quelle particolarmente gravi (interventi chirurgici) per cui è necessario il consenso degli esercenti la potestà parentale
- devono essere sentiti dalle Autorità Giudiziarie Minorili prima che vengano da loro assunti provvedimenti in merito al minore da loro accolto.

## **Il rispetto della storia del bambino e della sua religione**

Gli affidatari devono:

- custodire le informazioni ricevute dai Servizi sociali e sanitari, tutelando la dignità e il diritto alla riservatezza per il bambino che hanno accolto;
- rispettare inoltre l'identità culturale e la confessione religiosa dell'affidato. Quindi, gli affidatari non possono effettuare scelte autonome (ad esempio battesimo, comunione, ecc.) ma devono concordarle con gli esercenti la potestà parentale.

## **La famiglia d'origine**

### **La sua condizione**

La famiglia d'origine è la famiglia di appartenenza del minore, che, a causa di problemi più o meno gravi, attraversa un periodo di difficoltà, durante il quale non riesce, da sola, a occuparsi dei propri figli in modo adeguato e a offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere, malgrado gli interventi di aiuto attuati dai Servizi Sociali. Sono spesso persone che, a loro volta, hanno ricevuto poco e hanno sofferto; ciò non li facilita nel difficile compito di essere genitori.

### **L'affidamento un intervento di sostegno al minore e alla sua famiglia**

Il ricevere aiuto da un'altra famiglia nel crescere i propri figli può permettere la ricostruzione del tessuto familiare e costituire per loro un ulteriore stimolo ad affrontare e, per quanto possibile, risolvere i problemi concreti che sono alla base delle loro difficoltà, permettendo loro di prepararsi a riaccogliere il figlio alla conclusione dell'affido. L'inserimento dei bambini nelle famiglie affidatarie è finalizzato anche a creare un contesto in cui la relazione tra il bambino, la sua famiglia di origine e la famiglia affidataria possa consentire il mantenimento della continuità affettiva e culturale.

## Il Servizio Sociale del Comune di Cassino

Il Servizio Sociale del Comune di Cassino ha il compito di predisporre gli interventi di sostegno e di aiuto alla famiglia stessa affinché possa realizzarsi il rientro del minore. Una famiglia momentaneamente in difficoltà è una famiglia in cerca di solidarietà: rendersi disponibili per un affidamento è un atto di amore per la vita, di affetto per un bambino, ma anche di solidarietà concreta tra famiglie.

### CONTATTI

La Responsabile del Centro per l’Affido Familiare del Comune di Cassino è la **dott.ssa Silvia Crolla**. Per avere maggiori informazioni o per comunicare la propria disponibilità ad essere inseriti nel Registro delle Famiglie Affidatarie del Comune di Cassino, scrivere a [servizi.sociali@comunecassino.it](mailto:servizi.sociali@comunecassino.it) oppure contattare la dott.ssa Crolla al numero 0776.298301 tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 (martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00).



### Comune di Cassino - Assessorato alla coesione sociale

Segretariato sociale 0776.298304

Area minori 0776 .298301

Ufficio amministrativo 0776.298302

Area Progetti 0776.298427

Email [servizi.sociali@comunecassino.it](mailto:servizi.sociali@comunecassino.it)

Email [politiche.sociali@comunecassino.it](mailto:politiche.sociali@comunecassino.it)